REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/84 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la possibilità di concedere un aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali ; che il regolamento (CEE) n. 986/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 867/84 (4), prevede la concessione di un aiuto per il latte scremato in polvere con un tenore massimo di grassi dell'11 % ; che i prezzi di mercato della polvere con un tenore massimo di grassi del 7 % e della polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 %, sono differenti ; che, inoltre, gli obiettivi che si intendono conseguire con la concessione di un aiuto ai due prodotti, e precisamente la diminuzione del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere consegnato all'intervento e la riduzione del quantitativo di grassi butirrici disponibili sul mercato, sono differenti ; che occorre adeguare in conformità il regolamento (CEE) n. 986/68 ;

considerando che per motivi di controllo e tenuto conto del livello elevato dell'aiuto, è opportuno prescrivere che il latte scremato in polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 % ed il latte con tenore di grasso butirrico compreso tra 0,8 e 1 % non contengano latticello e siano prodotti in latteria direttamente da latte liquido ;

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 determina una forcella entro la quale deve essere fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere ; che è d'uopo, tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo 1 dello stesso articolo, adeguare i limiti di tale forcella e istituire una forcella supplementare per il latte scremato in polvere con tenore di grassi compreso tra 9 e 11 % ;

considerando che l'applicazione di tale nuovo regime richiede nuove disposizioni, segnatamente in materia di controllo, e che conviene pertanto riesaminare il funzionamento del regime prima della fine della campagna lattiera 1985/1986 alla luce dell'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 2*

1. Sono concessi aiuti per :

a) il latte scremato e il latticello prodotti e lavorati in latteria, differenziati rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire o sottoposti ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti alla denaturazione e venduti ad aziende in cui vengano utilizzati per l'alimentazione degli animali, ad un prezzo di cui può essere fissato il livello massimo ;

b) il latte scremato e il latticello utilizzati per l'alimentazione degli animali nelle aziende in cui sono stati prodotti ;

c) il latte scremato in polvere e il latticello in polvere contenenti al massimo il 7 % di grassi, denaturati secondo metodi da determinarsi ;

d) il latte scremato in polvere e il latticello in polvere aventi un tenore massimo di grassi del 7 %, da un latto, nonché il latte scremato e il latticello prodotti e lavorati in latteria, dall'altro, utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. L'aiuto per un determinato quantitativo di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è pari a quello che verrebbe

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 29.

concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato ;

e) il latte scremato in polvere con un tenore di grassi da determinare compreso tra il 9 e 11 %, e non contenente latticello in polvere prodotto in latteria partendo direttamente dal latte liquido e utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti ;

f) il latte scremato in polvere con un tenore di grassi da determinare compreso tra il 9 e 11 %, e non contenenente latticello in polvere, prodotto in latteria partendo direttamente da latte liquido e denaturato secondo metodi da determinare allo scopo di utilizzarlo nella fabbricazione di alimenti composti.

2. Quando per la fabbricazione di un alimento composto per animali si utilizza del latte contenente tra lo 0,8 e l'1 % di grassi senza latticello, può essere previsto un aiuto di importo pari al quantitativo di latte in polvere corrispondente, secondo la procedura dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Prima della fine della campagna lattiera 1985/1986, il Consiglio riesaminerà il funzionamento del regime adottato con il presente regolamento, al fine segnatamente di precisare meglio le caratteristiche e il sistema di controllo dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f), e al paragrafo 2. Se del caso il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procederà al rafforzamento dei dispositivi di controllo esistenti.

4. I prezzi massimi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono fissati tenendo conto :

a) del valore del latte scremato risultante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,

b) dell'aiuto concesso per il latte scremato e

c) dei prezzi degli alimenti comparabili per animali.

5. Gli alimenti composti di cui al paragrafo 1 devono rispondere a determinati requisiti minimi di composizione.

6. Ogni prodotto di cui al paragrafo 1 che beneficia di un aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali.

7. Può essere stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, che l'aiuto per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), non venga concesso qualora, considerato l'obiettivo di mantenere ed incrementare i quantitativi di latte scremato e di latticello e di latte scremato in polvere e di latticello in polvere, utilizzati negli alimenti per animali, tale aiuto rischi di compromettere l'efficacia degli aiuti per gli altri prodotti.

8. All'atto dell'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 denaturati o sotto forma di alimenti composti viene riscosso un importo pari all'aiuto.

9. La lavorazione in latteria di cui al paragrafo 1 comprende almeno le operazioni di depurazione, di pastorizzazione e di refrigerazione.

Articolo 2 bis

1. Gli importi degli aiuti sono fissati tenendo conto degli elementi seguenti :

— il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, applicabile durante la campagna lattiera in questione ;

— l'andamento della situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, e l'andamento dell'utilizzazione di tali prodotti nell'alimentazione degli animali ;

— l'evoluzione dei prezzi dei vitelli ;

— l'evoluzione dei prezzi sul mercato delle proteine concorrenti rispetto al prezzo del latte scremato in polvere ;

— se si tratta dell'aiuto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), l'evoluzione del prezzo d'intervento del burro e l'evoluzione dei prezzi dei grassi concorrenti rispetto ai prezzi dei grassi del latte utilizzati nell'alimentazione degli animali.

2. Gli importi degli aiuti sono fissati ogni anno per la campagna lattiera successiva all'interno delle forcelle definite nel paragrafo 3.

Gli importi degli aiuti sono modificati nel corso della campagna lattiera soltanto qualora lo esiga un mutamento sensibile degli elementi di cui al paragrafo 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), può tuttavia essere fissato mediante aggiudicazione e ripartito tra le sostanze grasse e non grasse del latte.

3. L'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere e il latticello in polvere è fissato all'interno di una forcella compresa tra 54 e 85 ECU per 100 kg. L'importo totale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), è fissato all'interno di una forcella compresa tra 74 e 105 ECU per 100 kg.

L'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latticello si situa in una relazione appropriata con l'aiuto fissato per il latte scremato in polvere.

4. Tuttavia, gli importi degli aiuti possono essere fissati a livelli superiori a quelli risultanti dall'applicazione del paragrafo 3, qualora :

— il latte scremato e il latticello di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), siano venduti, a un prezzo massimo da stabilire, ad aziende in cui vengano utilizzati per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli ;

— il latte scremato e il latticello di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), siano utilizzati nelle aziende dove sono stati prodotti per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli ;

— il latte scremato e il latticello, il latte scremato in polvere e il latticello in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), siano utilizzati per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio :

— si trova la latteria che ha consegnato il latte scremato o il latticello destinati all'alimentazione degli animali all'azienda che li utilizza, oppure

— si trova l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), oppure

— si trova l'azienda che ha proceduto alla denaturazione del latte scremato in polvere o del latticello in polvere o che li ha utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti, oppure

— si trova l'azienda che ha utilizzato il latte scremato o il latticello per la fabbricazione di alimenti composti, oppure

— si trova la latteria che ha prodotto il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f) o l'azienda che lo ha utilizzato ; la scelta è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Tuttavia, qualora il latte scremato in polvere o il latticello in polvere prodotti in uno Stato membro vengano denaturati o utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto.

2. L'importo dell'aiuto viene versato dopo che sia stata fornita la prova che il prodotto in questione :

— è utilizzato in forma liquida per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti, oppure

— è denaturato o incorporato direttamente in sede di fabbricazione di alimenti composti, oppure

— quando si tratta del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), è stato lavorato per essere utilizzato nell'alimentazione degli animali.

Inoltre, se la situazione lo esige, possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY